



Comunicato del 22 maggio 2020

AGENDA DEI LAVORI DEL 26 E DEL 27 MAGGIO 2020*

1. Riconoscimento di figlio "per compiacenza": i dubbi della Corte d'appello di Torino sull'impugnazione dell'autore del riconoscimento
2. Il mancato indennizzo per i danni irreversibili da vaccinazione non obbligatoria ma "raccomandata", come l'anti epatite A, lede il diritto costituzionale alla salute?
3. "Insindacabilità" delle affermazioni dell'ex senatore Stefano Esposito contro il magistrato Livio Pepino in un'intervista radiofonica: la Consulta decide sull'ammissibilità del conflitto
4. Dal Tribunale di Treviso dubbi di costituzionalità sulle sanzioni amministrative stabilite, in aggiunta a quelle penali, per l'inadempimento degli obblighi genitoriali di mantenimento dei figli
5. Agenzie fiscali e conferimento di incarichi di elevata responsabilità: audizione degli esperti.

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle Camere di Consiglio del 26 e del 27 maggio 2020.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 22 maggio 2020

*A seguito del Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020 sullo svolgimento delle attività della Corte fino al 30 giugno 2020, il comunicato stampa "Agenda dei lavori" torna ad essere inviato con la consueta periodicità.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 21 maggio 2020

CAMERA DI CONSIGLIO 26 MAGGIO 2020

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE NELLA CONSAPEVOLEZZA DEL DIFETTO DI VERIDICITÀ – IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'AUTORE – MANCATA ESCLUSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE

Filiazione - Riconoscimento di figlio naturale - Impugnazione per difetto di veridicità - Divieto dell'esercizio dell'azione da parte dell'autore del riconoscimento - Omessa previsione.

(R.O. 245/2019)

La Corte d'appello di Torino solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 263 del codice civile che disciplina l'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità nella parte in cui la norma non prevede che il padre che ha effettuato il riconoscimento nella consapevolezza della sua non veridicità non sia legittimato a promuovere la relativa azione. Il giudice *a quo* premette che, nel caso in esame, non è in discussione il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'azione, posto che la domanda è stata proposta nella vigenza della precedente disciplina che ne prevedeva l'imprescrittibilità e che, in ogni caso, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), all'art. 104, comma 10, consente in via transitoria di beneficiare del termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 154 del 2013.

Il rimettente argomenta, quindi, in ordine alla non manifesta infondatezza confrontando la fattispecie in questione con l'articolo 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) che preclude, nel caso di consenso alla fecondazione assistita eterologa da parte del coniuge o del convivente, l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità. A parere del rimettente le situazioni fattuali sottese alle due norme sarebbero identiche in quanto, in entrambi i casi, sussiste nel padre la consapevolezza di non essere il genitore biologico del riconosciuto e la incontestabile volontà di assumere tale ruolo attraverso un atto consapevole e "*contra legem*" (il consenso alla pratica della fecondazione assistita eterologa in un caso; la violazione dell'articolo 567 cod. pen., nel caso del riconoscimento c.d. "di compiacenza"). Il rimettente ricostruisce la *ratio* del divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 40 del 2004, nella necessità di rispettare il principio, deducibile dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e entrato a far parte integrante dell'ordinamento interno italiano, secondo il quale in ogni provvedimento legislativo, amministrativo o giudiziario riguardante un minore l'interesse di quest'ultimo deve sempre essere considerato preminente. Il rimettente, pertanto, ravvisando una medesima *ratio* nelle due norme confrontate ritiene che la diversità di disciplina prevista dall'articolo 263 cod. civ., non escludendo al padre l'impugnazione del riconoscimento del figlio effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità, comporti una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, e determini, altresì, una violazione del principio di responsabilità individuale e di solidarietà sociale nonché del principio della tutela dell'identità personale del figlio che trovano espressione nell'articolo 2 della Costituzione.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norma censurata

Codice civile

Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (1).

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.

[TESTO PREVIGENTE]

Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione è imprescrittibile.

CAMERA DI CONSIGLIO 26 MAGGIO 2020

DANNI IRREVERSIBILI CONSEGUENTI A VACCINAZIONE ANTI EPATITE A – MANCATA PREVISIONE TUTELA INDENNITARIA

Salute - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Spettanza anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti epatite A - Mancata previsione.

(R.O. 6/2020)

La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati) nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti epatite A. La Corte di cassazione rimettente osserva che la tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solo nell'ambito delle vaccinazioni obbligatorie, è stata ampliata, ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

salute pubblica a seguito di significative decisioni della Corte costituzionale. Secondo il rimettente la mancata previsione del diritto all'indennizzo, con riguardo alle patologie irreversibili, conseguenti alla vaccinazione anti epatite A, pur non obbligatoria ma fortemente incentivata, si risolverebbe, anche in relazione all'affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie – come per i precedenti arresti della Corte costituzionale - in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale sofferto.

Norma censurata

L. 25 febbraio 1992, n. 210.

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Art. 1.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

(*omissis*)

CAMERA DI CONSIGLIO 26 MAGGIO 2020

INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un senatore all'epoca dei fatti, per dichiarazioni rilasciate in un'intervista radiofonica - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Torino.

(Reg. Confl. poteri 6/2020 – fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a decidere dell'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 9 gennaio 2019 di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse, nel corso di una trasmissione radiofonica, dal senatore Stefano Esposito (all'epoca dei fatti senatore) nei confronti del dott. Livio Pepino. Il ricorrente contesta il difetto di nesso funzionale delle opinioni da questi manifestate *extra moenia* con l'esercizio dell'attività parlamentare che impedisce l'esame delle affermazioni ritenute diffamatorie dalla persona offesa, da parte del giudice ordinario, al fine di verificare se le stesse rientrino nel diritto di critica o lo trascendano confluendo in una fattispecie delittuosa.

Atto all'origine del conflitto

Deliberazione del Senato della Repubblica – XVIII Legislatura - Seduta del 9 gennaio 2019 (Doc. IV-ter, n. 1).



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

CAMERA DI CONSIGLIO 26 MAGGIO 2020

CONTROVERSIE SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O SULLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO – POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI CONDANNARE IL GENITORE INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Sanzioni amministrative - Famiglia - Controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento - Gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento (nel caso di specie, mancato adempimento degli obblighi di mantenimento del figlio ai sensi dell'art. 147 cod. civ.) - Possibilità per il giudice di modificare i provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

(R.O. 219/2019)

Il Tribunale di Treviso solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 709-ter, comma secondo, numero 4, del codice di procedura civile nella parte in cui stabilisce che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Il rimettente denuncia, in primo luogo, il contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione con riferimento all'articolo 4, comma primo, del Protocollo n. 7 alla CEDU, per violazione del principio del *ne bis in idem* dal momento che la disposizione censurata sanzionerebbe fatti già previsti e puniti dal codice penale all'articolo 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). La disposizione censurata, pertanto, sanzionerebbe, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, fatti connotati da un disvalore di natura penale con una sanzione di importo e natura equiparabili a quelli delle sanzioni penali e, pertanto, secondo i c.d. criteri *Engel*, pur essendo formalmente qualificata come sanzione amministrativa avrebbe, in realtà, natura penale.

Il rimettente ritiene, inoltre, che la disposizione contrasti con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione sotto il profilo della tassatività e della determinatezza in quanto la previsione della sanzione per "atti che comunque arrechino pregiudizio al minore" rientrerebbe nella categoria degli elementi vaghi o indeterminati. Infine, sotto il profilo sanzionatorio, il rimettente solleva un dubbio di costituzionalità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione per "ingiustificata discriminazione sanzionatoria" tra l'importo massimo della sanzione prevista dalla disposizione in esame, pari a euro 5.000, e la sanzione massima prevista dall'articolo 570 cod. pen., norma assunta a *tertium comparationis*, ove la sanzione massima è stabilita in euro 1.032.

Norma censurata

Codice di Procedura civile.

Art. 709-ter - Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

CAMERA DI CONSIGLIO 27 MAGGIO 2020

AUDIZIONE ESPERTI IN RELAZIONE AL GIUDIZIO, ISCRITTO AL N. 167 DEL REGISTRO ORDINANZE 2019, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI ELEVATA RESPONSABILITÀ NELLE AGENZIE FISCALI

Impiego pubblico - Organizzazione dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Previsione che autorizza l'istituzione, mediante i rispettivi regolamenti di organizzazione, di posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione - Individuazione delle modalità di conferimento, dei destinatari, dei poteri attribuiti ai titolari delle posizioni, delle modalità di articolazione delle posizioni organizzative - Previsione dell'esonero dalla procedura preselettiva per i candidati dipendenti delle predette Agenzie in possesso di determinati requisiti – Audizione esperti.

(R.O. 167/2019 – audizione esperti ai sensi dell'art. 14-bis N.I.)

Con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale iscritto al n. 167 del registro ordinanze 2019, con ordinanza, depositata il 27 febbraio 2020, adottata ai sensi dell'articolo 14-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte costituzionale, ritenuto di dover acquisire ulteriori e specifiche informazioni in relazione alle esigenze organizzative delle agenzie fiscali, alle mansioni assegnate al personale e alle modalità di selezione dello stesso, ha disposto l'audizione in camera di consiglio di due esperti individuati nelle persone del prof. Elio Borghonovi e del dottor Vieri Ceriani.

Con l'ordinanza R.O. 167 del 2019 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni sull'organizzazione dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del demanio, recate dall'articolo 1, comma 93, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Le norme censurate prevedono l'istituzione, con regolamento di organizzazione, di posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione (c.d. P.O.E.R.) caratterizzate dall'attribuzione dell'esercizio di alcuni poteri e destinate, previa selezione interna, ai funzionari delle agenzie, con un'anzianità minima. Viene, inoltre, censurata la lettera e), del comma 93, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ove si riconosce, ai candidati dipendenti delle predette agenzie in possesso di particolari requisiti di qualificazione in relazione all'attività svolta nonché di anzianità, l'esonero dalla procedura preselettiva nella procedura concorsuale pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Il rimettente assume il contrasto delle previsioni censurate con gli articoli 3, 51, 97 e 136 della



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Costituzione.

Norma censurata

Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Art. 1 - Comma 93

93. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

- a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-*quiquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;
- c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
- d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;
- e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-*quiquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.